

**CAPITOLATO SPECIALE
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO
ASSICURATIVO**

INDICE

- Art. 1 - Finalità del servizio**
- Art. 2 - Oggetto del servizio**
- Art. 3 - Personale dedicato al servizio**
- Art. 4 - Durata dell'affidamento - Diritto di recesso**
- Art. 5 - Corrispettivo del servizio**
- Art. 6 - Valore presunto dell'affidamento**
- Art. 7 - Modalità di svolgimento del servizio**
- Art. 8 - Pagamenti dei premi assicurativi**
- Art. 9 - Obblighi delle parti contraenti**
- Art. 10 - Responsabilità professionale del broker e polizza assicurativa professionale**
- Art. 11 - Risoluzione del contratto**
- Art. 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari**
- Art. 13 - Patto di legalità e codice di comportamento**
- Art. 14 - Controversie**
- Art. 15 - Riservatezza e trattamento dei dati**
- Art. 16 - DUVRI**
- Art. 17 - Divieto di cessione del contratto e subappalto**
- Art. 18 - Garanzia definitiva**
- Art. 19 - Domicilio dell'affidatario**
- Art. 20 - Disposizioni finali**

Art. 1 - Finalità del servizio

L'obiettivo del Comune di Castelfranco Veneto è quello di ottenere una corretta valutazione, analisi e gestione dei rischi attraverso un'attività di "risk management" da parte di un operatore strutturato specialista del mercato assicurativo, quale deve essere il broker, con le modalità precisate nel presente capitolato.

Nel corso dell'anno è previsto per la prima volta l'avvio di un procedimento di gara per l'affidamento dell'intero pacchetto assicurativo dell'ente, comprensivo delle attuali polizze in scadenza e di due nuove, per il quale l'ente ha deciso di avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo.

Art. 2 - Oggetto del servizio

L'oggetto dell'affidamento è il "*Servizio di brokeraggio assicurativo*" (come disciplinato dal D.Lgs. n. 209/2005, e s.m.i., e dai regolamenti IVASS) - CPV 66518100-5.

Ai fini della determinazione delle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 (e s.m.i.), il valore presunto del servizio - per la durata contrattuale di tre (3) anni, per l'eventuale rinnovo di, al massimo, altri tre (3) anni e per la proroga di, al massimo, sei (6) mesi - è pari ad euro 120.271,39= (corrispondente ad € 18.503,29= annui).

Tale importo, determinato dalle provvigioni a favore del broker come da tabella di cui all'art. 5, ha valore presunto ed il Comune di Castelfranco Veneto non è in alcun modo vincolato a corrispondere alcun corrispettivo al broker.

Il servizio ha per oggetto lo svolgimento dell'attività di broker assicurativo a favore del Comune di Castelfranco Veneto, ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005 (e s.m.i.) e successivi regolamenti IVASS, e comprende, nell'ambito della più ampia consulenza assicurativa, le seguenti attività specialistiche, elencate in via principale e non esaustiva:

- 1.** individuazione, analisi, valutazione e monitoraggio dei rischi in capo al Comune di Castelfranco Veneto, ai propri amministratori, dirigenti, funzionari e dipendenti in genere;
- 2.** identificazione e analisi dei rischi al fine di approfondire le reali esposizioni del Comune di Castelfranco Veneto ed individuazione delle coperture assicurative necessarie anche con eventuale modifica dei contratti assicurativi in essere (o in scadenza) ai fini del conseguimento dell'ottimizzazione delle coperture;
- 3.** analisi, valutazione e monitoraggio delle polizze assicurative in essere e dei loro costi, con particolare riferimento all'efficacia, economicità delle medesime, con proposte di aggiornamenti, integrazioni e/o revisione delle stesse anche a seguito di modifiche di disposizioni legislative e contrattuali o dell'evolversi del mercato assicurativo, a seguito di specifiche esigenze del Comune di Castelfranco Veneto o del verificarsi di eventi dannosi;
- 4.** assistenza ai servizi tecnico/patrimoniali per la valutazione di beni da assicurare;
- 5.** aggiornamento costante sulle novità legislative in materia assicurativa e pronunce giurisprudenziali particolarmente innovative che possono influire sulla gestione del pacchetto assicurativo del Comune di Castelfranco Veneto;
- 6.** costante supporto alle necessità assicurative del Comune di Castelfranco Veneto attuali e future, con impostazione di un programma assicurativo in continuo aggiornamento e resa di pareri a seguito di richiesta su particolari problematiche assicurative (es.: problematiche relative all'individuazione degli obblighi assicurativi relativi a convenzioni e contratti che il Comune di Castelfranco Veneto andrà a stipulare con i terzi, problematiche inerenti obblighi assicurativi da porre a carico di locatari, concessionari, ecc...);
- 7.** assistenza nello svolgimento delle procedure di gara/affidamento relative ai contratti assicurativi dell'Ente attraverso la predisposizione dei capitolati e disciplinari di gara/affidamento più appropriati sia in rapporto alla normativa vigente ed al mercato assicurativo che alle esigenze di coperture assicurative dell'Ente, nonché assistenza tecnica nella fase di indizione, svolgimento e aggiudicazione della gara/procedura. Il capitolato e la documentazione di gara/affidamento dovranno essere accompagnati da

una relazione che metta in evidenza le caratteristiche delle garanzie richieste, i requisiti di capacità economica e tecnica suggeriti per la scelta del contraente, la motivazione per la scelta di franchigie/scoperti/massimali e l'importo presunto da indicare a base di gara/affidamento;

8. gestione tecnica e amministrativa di tutte le polizze in corso:

- segnalazione di scadenze contrattuali;
- segnalazione di adempimenti obbligatori indicati nelle polizze (aggiornamento valori assicurati e normativa, regolazione premi, variazione dei rischi, ecc ...);
- segnalazione in tempo utile (almeno 60 gg prima della scadenza) dei versamenti dei premi e regolamenti premio da corrispondere alle compagnie;
- controllo sull'emissione di polizze e appendici;
- controllo sul rispetto degli obblighi contrattuali assunti dalle compagnie assicuratrici (inoltre nei termini previsti dalle singole polizze di dati relativi all'andamento del rischio, ecc ...) con eventuali azioni di sollecito nei confronti delle compagnie inadempienti e, nel caso di reiterate inottemperanze, definizione, di concerto con il Comune di Castelfranco, delle segnalazioni alle competenti autorità di controllo;
- costante analisi del mercato assicurativo e tempestivo aggiornamento all'Ente sulle novità;

9. assistenza nelle varie fasi di gestione dei sinistri; in particolare assistenza nell'apertura e trattazione dei sinistri attivi e passivi (compresi quelli già in essere ed ancora pendenti alla data di conferimenti del presente servizio) al fine di giungere ad una soddisfacente definizione da parte delle imprese assicuratrici, sia nei confronti dell'Ente che nei confronti dei terzi danneggiati. L'assistenza è prevista in modo globale, dalla denuncia alla successiva trattazione con le compagnie di assicuratrici, con valutazioni almeno annuali sull'andamento dei sinistri nei quali è coinvolto il Comune di Castelfranco, attraverso la produzione di report contenenti dati descrittivi chiari e utili all'Amministrazione, sia per il livello gestionale che per il livello di indirizzo e verifica. Assistenza nell'analisi ed individuazione di pratiche per le quali risulti necessario/opportuno aprire posizioni di sinistro (ricorsi, citazioni, ecc ...) anche su più polizze. Solleciti nei confronti di compagnie nell'eventualità in cui ricorrano in inadempienze contrattuali per la chiusura in tempi rapidi dei sinistri;

10. assistenza nei rapporti contrattuali con i fornitori e utenti del Comune per quanto concerne le richieste assicurative agli stessi (polizze assicurative, fidejussioni, ecc ...);

11. consulenza al Comune di Castelfranco Veneto nelle fasi di evoluzione dei servizi con trasferimento di funzioni a nuovi Enti o organismi esterni e viceversa;

12. consulenza e assistenza, anche con la resa di pareri in forma scritta che dovranno essere forniti entro un massimo di 5 giorni lavorativi dalla data della richiesta, in merito a:

- individuazione di coperture assicurative e massimali da richiedere in relazione alle attività promosse dal Comune di Castelfranco Veneto, anche in collaborazione con altri soggetti, sia pubblici che privati, da prevedere nell'ambito di qualsiasi tipo di contratto, accordo, convenzione tra i soggetti interessati nonché verifica di corrispondenza delle garanzie richieste alle prestazioni di capitolato;
- pareri circa la regolarità di cauzioni presentate da terzi;
- consulenza ad amministratori e dipendenti che ne facciano richiesta per problematiche attinenti l'attività lavorativa prestata per il Comune di Castelfranco Veneto;

13. formazione dei dipendenti del Comune di Castelfranco Veneto che collaborano alla gestione dei contratti assicurativi, attraverso attività di formazione periodiche quando necessarie, e informazione anche mediante circolari relative ad innovazioni, variazioni, chiarimenti legislativi e contrattuali di interesse per l'Ente Pubblico, che verranno diramate alla struttura attraverso il Servizio competente, citandone la fonte. La formazione e aggiornamento del personale dell'Ente dovrà essere per un minimo di n. 4 giornate all'anno di minimo ore 4 ciascuna e dovranno essere concordate tra le parti;

14. predisposizione di una relazione annuale relativa allo stato dell'intero pacchetto assicurativo del Comune esplicitativa dell'attività svolta nel corso dell'anno, completa di interventi effettuati, costi, eventuali economie conseguite e strategia da attuare a breve e medio termine, da presentare entro il 31/03 dell'anno successivo;

15. eventuali servizi/prestazioni aggiuntive offerte in sede di procedura di affidamento;

16. tutte le prestazioni connesse e inerenti alle problematiche assicurative in genere.

Al termine del contratto l'affidatario dovrà garantire collaborazione nell'eventuale passaggio di consegne al nuovo broker entrante.

Art. 3 - Personale dedicato al servizio

L'affidatario deve individuare un responsabile, referente della propria ditta/società, e un sostituto, che avranno l'onere di recarsi presso il Comune di Castelfranco Veneto ogni qualvolta verrà richiesto dal Comune stesso per la trattazione, discussione e definizione di specifiche problematiche.

Art. 4 - Durata dell'affidamento - Diritto di recesso

L'affidamento ha durata di tre (3) anni, con possibilità di rinnovo per, al massimo, di altri tre (3) anni, a discrezione del Comune di Castelfranco Veneto e se consentito dalla normativa vigente, alle medesime condizioni.

L'affidamento ha decorrenza dalla stipulazione del contratto. Il Comune si riserva, comunque, di dare avvio alla prestazione in via d'urgenza, anche in pendenza della stipulazione.

Il Comune di Castelfranco Veneto si riserva, in ogni caso, la possibilità di prorogare l'affidamento per il periodo necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente, e comunque per un periodo massimo di sei (6) mesi.

La richiesta/comunicazione di rinnovo/proroga dovrà essere inviata per iscritto al broker affidatario almeno trenta (30) giorni prima della scadenza del contratto. Nel caso in cui l'Ente non intenda avvalersi di tale facoltà, il broker affidatario rinuncia espressamente, fin d'ora, a qualsiasi ulteriore pretesa economica e/o indennità di sorta.

È possibile il recesso di ciascuna delle parti, da esercitare con un preavviso di mesi dodici (12); tale comunicazione dovrà essere inviata all'altra parte per iscritto a mezzo PEC. Al termine del preavviso il contratto cesserà di produrre qualsivoglia effetto tra le parti, restando esclusa qualsiasi indennità o risarcimento per il mancato ulteriore guadagno.

L'affidamento cesserà automaticamente nel caso in cui venga meno l'iscrizione al RUI (Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi) ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005 (e s.m.i) o il broker perda un requisito necessario per contrattare con la Pubblica Amministrazione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 (e s.m.i.) o altra normativa.

Art. 5 - Corrispettivo del servizio

L'espletamento del servizio di brokeraggio non comporta alcun onere finanziario diretto, presente o futuro, per compensi rimborsi o quant'altro a carico del Comune di Castelfranco Veneto, essendo lo stesso remunerato direttamente da parte delle compagnie di assicurazione, come da prassi consolidata del mercato, mediante una provvigione calcolata sui premi assicurativi imponibili relativi ai contratti conclusi con l'assistenza del broker.

La provvigione è calcolata applicando la percentuale sui premi imponibili richiesti dalle compagnie di assicurazione per i rispettivi contratti.

La percentuale delle provvigioni dovrà essere sempre espressamente indicata in ogni procedura di affidamento per l'assunzione di polizze assicurative.

Nessun compenso potrà essere richiesto nel caso in cui il Comune di Castelfranco Veneto non ritenga di procedere alla stipula dei contratti di assicurazione o non si realizzi il buon esito delle gare d'appalto o procedure di affidamento.

Le percentuali di provvigione a favore del broker saranno quelle indicate in sede di proposta/offerta che,

comunque, non potranno essere superiori alle seguenti:

- ramo R.C. Auto max 8%
- restanti rami max 12%.

Si precisa, inoltre, che le suddette percentuali indicate nella proposta/offerta non potranno essere inferiore al 5% per le polizze RC Auto ed all'8% per le altre polizze.

Per maggiore chiarezza di seguito si riporta una tabella esplicativa delle polizze in corso con i relativi premi annui e la rispettiva scadenza contrattuale:

RAMO	PREMIO IMPONIBILE	PREMIO ANNUO LORDO	SCADENZA	PROVVIGIONE POLIZZE CORSO (ANNUA)	PROVVIGIONE IN MASSIMA (ANNUA)
R.C.T./O.	€ 81.790,80	€ 99.989,25	31/12/2022	€ 8.179,08 (10%)	€ 9.814,90 (Max 12%)
ALL RISKS PATRIMONIO	€ 48.889,06	€ 59.766,88	31/12/2022	€ 4.888,91 (10%)	€ 5.866,69 (Max 12%)
ALL RISKS OPERE D'ARTE	€ 8.179,96	€ 10.000,00	NUOVA POLIZZA DA ATTIVARE		€ 981,60 (Max 12%)
INFORTUNI CUMULATIVA	€ 773,83	€ 946,00	31/12/2022	€ 77,39 (10%)	€ 92,86 (Max 12%)
CYBER	€ 8.179,96	€ 10.000,00	NUOVA POLIZZA DA ATTIVARE		€ 981,60 (Max 12%)
R.C. AUTO	€ 9.570,55	€ 11.700,00	31/12/2022	€ 478,53 (5%)	€ 765,64 (Max 8%)
TOTALE	€ 157.384,16	€ 192.402,13		€ 13.623,91	€ 18.503,29

Art. 6 - Valore presunto dell'affidamento

Il valore presunto dell'affidamento per la durata contrattuale di anni tre (3), al netto della proroga, è stimato in € 55.509,87 (ed in € 111.019,74 nel caso di eventuale rinnovo triennale), imposte escluse.

Tale valore attualmente risulta sulla base del totale delle provvigioni, a favore del broker, come dalla tabella riportata al precedente art. 5 e sarà successivamente determinato, sempre in via presuntiva, sulla base della migliore offerta presentata.

Resta fermo che il Comune di Castelfranco Veneto non è in alcun modo vincolato a corrispondere alcun corrispettivo al broker.

Si precisa che in caso di avvicendamento tra società di broker assicurativo, il broker subentrante applicherà le provvigioni iscritte nei precedenti contratti assicurativi fino alla scadenza degli stessi.

Art. 7 - Modalità di svolgimento del servizio

É esplicitamente convenuto che restano in capo al Comune di Castelfranco Veneto l'assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti assicurativi e di ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formalizzazione di recessi, così come qualsiasi altra operazione modificativa di obblighi precedentemente assunti.

Entro i limiti di cui al comma precedente il Comune di Castelfranco Veneto autorizza l'affidatario a trattare in nome proprio con tutte le compagnie.

Il broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici comunali né può impegnare in alcun modo il Comune di Castelfranco Veneto, se non preventivamente autorizzato.

Il broker è l'unico responsabile dell'eshaustività delle prestazioni necessarie per ottenere una buona riuscita del servizio. L'affidatario è responsabile per eventuali condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi comunali competenti; altresì è responsabile in caso di omissione delle azioni necessarie al superamento di possibili criticità.

Il broker, infine, risponde dei danni causati, anche se rilevati dopo la scadenza del contratto.

Il Comune di Castelfranco Veneto si riserva la facoltà di rescindere il contratto di brokeraggio con il preavviso di cui all'art. 4 del presente capitolato.

Il servizio cesserà automaticamente nel caso in cui venga meno l'iscrizione al RUI.

Art. 8 - Pagamenti dei premi assicurativi

Il Comune di Castelfranco Veneto provvede al pagamento dei premi assicurativi tramite il broker.

Quest'ultimo deve trasmettere all'Ente i carichi contabili per i pagamenti dei premi assicurativi con congruo anticipo rispetto alla data di scadenza indicata nella polizza (almeno 60 giorni prima).

La corresponsione al broker dell'importo assolve a tutti gli effetti al pagamento del premio ai sensi dell'art. 1901 del codice civile.

Il broker incaricato si impegna a rilasciare al Comune di Castelfranco Veneto le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle compagnie di assicurazione debitamente quietanzate non appena in suo possesso.

Nel caso in cui il broker non ottemperi al pagamento alle compagnie del premio in tempo utile, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato o mancato pagamento e dell'eventuale sospensione della garanzia derivante da ciò.

Art. 9 - Obblighi delle parti contraenti

Il broker si impegna a:

1. eseguire l'incarico secondo quanto prescritto dal presente capitolato e dalla proposta/offerta presentata in sede di procedura con diligenza e nell'esclusivo interesse del Comune di Castelfranco Veneto che resta, comunque, libero di accettare tutte o in parte le proposte del broker;
2. garantire la trasparenza nei rapporti con le compagnie di assicurazione aggiudicatarie/affidatarie dei contratti assicurativi;
3. mettere a disposizione del Comune di Castelfranco Veneto ogni documentazione relativa alla gestione

del rapporto assicurativo;

4. fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta per conto dell'Amministrazione;
5. dare la disponibilità di un collaboratore professionalmente adeguato a presenziare alle riunioni che risulteranno necessarie con i vari Servizi dell'Ente;
6. prendere atto dei sinistri attivi/passivi, trasmettendoli alle compagnie assicuratrici interessate e, successivamente, comunicare al Comune il numero di riferimento assegnato dalla compagnia;
7. fornire assistenza ai diversi Servizi comunali per la predisposizione del materiale necessario a corredo delle denunce di sinistro (foto, preventivi, relazioni tecniche, ecc ...) e trattare direttamente con i periti incaricati dalle compagnie garantendo la presenza di un collaboratore professionalmente esperto ed adeguato in caso di ispezioni/sopralluoghi/perizie. Definire i termini di chiusura dei sinistri nel minor tempo possibile garantendo l'adeguatezza del risarcimento a termini di polizza, previa autorizzazione del Comune;
8. effettuare un monitoraggio costante dei sinistri aperti, chiusi e riservati;
9. fornire consulenza ed assistenza per i sinistri aperti e non ancora risarciti dalle compagnie, al fine di valutare ulteriori azioni entro i termini di prescrizione previsti dalla legge;
10. prestare consulenza ed assistenza all'Ente nella redazione di pareri e consulenza in materia giuridica sui temi della responsabilità e del risarcimento del danno in materia assicurativa;
11. attuare verso i propri dipendenti/collaboratori, sollevando il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo, tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali (fra i quali sono comprese le norme antinfortunistiche ed in materia di sicurezza sul lavoro D.Lgs. n.81/2008) e assumere a proprio carico tutti gli oneri relativi (contributi obbligatori previdenziali ed assicurativi); attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive derivanti dall'applicazione dei contratti collettivi nazionali di riferimento;
12. mantenere riservati i dati e le informazioni che verranno in suo possesso, non divulgarli e non utilizzarli per finalità diverse dal presente affidamento, mantenendo la più assoluta riservatezza sui documenti, informazioni o altro materiale acquisiti durante lo svolgimento della sua attività per il Comune.

Il Comune di Castelfranco Veneto si impegna a:

1. rendere noto, in caso di procedure concorsuali per l'aggiudicazione/affidamento di polizze assicurative, che la gestione del contratto e delle relative polizze è affidata al broker il quale è incaricato di rapportarsi, per conto del Comune di Castelfranco Veneto, con le compagnie di assicurazione per ogni motivazione inerente il contratto stesso;
2. indicare espressamente, in ciascun capitolato d'appalto/affidamento, la percentuale della provvigione che la compagnia aggiudicataria corrisponderà al broker;
3. fornire al broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e documenti necessari per il completo disbrigo di formalità e obblighi riguardanti l'incarico;
4. non stipulare o modificare alcuna polizza senza la consulenza del broker.

Art. 10 - Responsabilità professionale del broker e polizza assicurativa professionale

Prima della stipulazione del contratto o della consegna anticipata, in via d'urgenza, del servizio, il broker dovrà consegnare al Comune di Castelfranco Veneto copia della polizza di RC Professionale, così come prevista dal D. Lgs. n. 209/2005 (e s.m.i), ed impegnarsi a comunicarne eventuali variazioni.

La polizza deve essere mantenuta per tutta la durata dell'affidamento (compresi l'eventuale rinnovo e l'eventuale proroga) e dovrà avere un massimale di almeno € 5.000.000,00 per sinistro e per anno.

Il broker è tenuto ad aderire al fondo di garanzia di cui all'art. 115 del D.Lgs. n. 209/2005 (e s.m.i).

Il Comune di Castelfranco Veneto avrà diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, imputabili a negligenze, errori od omissioni del broker.

Il broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare e a far stipulare o perfezionare, modificare o integrare al Comune di Castelfranco Veneto; è, inoltre, responsabile qualora

ometta di segnalare con tempestività e non sia in grado di dimostrare di aver esperito tutte le azioni necessarie alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa dei competenti organi del Comune di Castelfranco Veneto, dei dirigenti e funzionari preposti al servizio.

Il broker risponde dei danni causati dopo la scadenza dell'affidamento oggetto del presente capitolato, se derivanti da comportamenti o da negligenze poste in essere durante la vigenza dello stesso.

Art. 11 - Risoluzione del contratto

Si applicano le ipotesi e le procedure di risoluzione del contratto previste dall'art. 108 del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) che integralmente si richiamano.

Il contratto si risolve ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), previa dichiarazione da comunicarsi al broker affidatario con P.E.C. nelle seguenti ipotesi:

1. nel caso in cui l'Ente accerti l'effettuazione di pagamenti senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 (e s.m.i);
2. nel caso di cancellazione dal Registro Unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (D.Lgs. n. 209/2005 e s.m.i);
3. cessione del contratto e subappalto non espressamente autorizzato dal Comune di Castelfranco Veneto;
4. accertamento di false dichiarazioni rese.

Art. 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Il broker assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 (e s.m.i.), tra cui l'obbligo di utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari in entrata ed in uscita relativi al presente affidamento (salve le eccezioni previste dall'art. 3 della Legge n. 136/2010) saranno registrati sul conto corrente o sui conti correnti dedicati e saranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'affidatario deve comunicare al Responsabile dell'Esecuzione del contratto gli estremi identificativi del c/c o dei c/c dedicati, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi, nonché tutte le eventuali modifiche dei sopra citati dati.

Art. 13 - Patto di legalità e codice di comportamento

Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di Legalità sottoscritto in data 17.9.2019 tra le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo della Regione Veneto, la Regione Veneto, l'ANCI Veneto, in rappresentanza dei Comuni Veneti, e l'UPI Veneto, in rappresentanza delle province venete, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata del settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (approvato dal Comune con deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 10.5.2021 e reperibile sul sito: <https://www.comune.castelfrancoveneto.tv.it/index.php?area=12&menu=321&page=1369&lingua=4>) e le parti dichiarano di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

In osservanza a quanto previsto dalla normativa anticorruzione, il broker prende atto che tutti i collaboratori, consulenti, ditte appaltatrici devono adeguarsi al codice di comportamento del Comune di Castelfranco Veneto, reperibile sul sito:

<https://www.comune.castelfrancoveneto.tv.it/index.php?area=12&menu=311&page=1516>.

Art. 14 - Controversie

Tutte le controversie insorte relativamente al presente rapporto contrattuale saranno rimesse all'Autorità Giudiziaria competente. Il Foro competente, in via esclusiva, è quello di Treviso.

Art. 15 - Riservatezza e trattamento dei dati

I dati forniti e raccolti verranno trattati dal Comune di Castelfranco Veneto conformemente alle disposizioni del Regolamento UE n. 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003 (e s.m.i.) e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti il presente procedimento. L'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla procedura.

Titolare del trattamento

Il Comune di Castelfranco Veneto, in qualità di Titolare, tratterà i dati conferiti per le finalità previste dal Regolamento UE 2016/679, in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri.

Finalità del trattamento

Il trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e), del GDPR e dell'art. 2 - ter del D. Lgs. n. 196/03, come aggiornato dal D. Lgs. n. 101/18. I dati saranno utilizzati dagli uffici e dai dipendenti a questi assegnati nell'ambito del procedimento per il quale si rendono indispensabili.

Il trattamento di categorie particolari di dati (es. giudiziari) avverrà ai sensi dell'art. 9, par. 2, lett g), del GDPR e dell'art. 2 - sexies del D. Lgs. n. 196/2003, come aggiornato dal D. Lgs. n. 101/18.

Obbligo di comunicazione dei dati

Il conferimento di tutti i dati richiesti è obbligatorio e la loro mancata comunicazione non consente la prosecuzione dell'iter amministrativo.

Durata del trattamento

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla gestione del procedimento, nonché successivamente per finalità di archiviazione secondo la normativa vigente, mediante procedure organizzative ed operative atte a garantirne la sicurezza, la riservatezza e l'inviolabilità.

I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa, sia a mezzo di supporti cartacei sia a mezzo di strumenti informatici, con procedure sempre tese a garantirne la sicurezza, riservatezza e inviolabilità degli stessi.

Trasferimento ad altri soggetti

I dati potrebbero essere comunicati ad altri enti pubblici o a banche dati nazionali per l'assolvimento di oneri relativi alla pubblicazione (es. Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013) e in caso di richiesta di accesso agli atti amministrativi (con le modalità ed i limiti di cui alla L. n. 241/90).

Diritti dell'interessato

Gli interessati hanno diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. da 15 a 22 del GDPR), ove non trovi l'applicazione l'art. 23 dello stesso Regolamento. L'istanza può essere presentata direttamente al Titolare del trattamento dei dati presso i recapiti sotto individuati.

Titolare del Trattamento

Comune di Castelfranco Veneto
via F.M. Preti, 36 - 31033 Castelfranco Veneto (TV)
tel.0423 7354 - email: comune@comune.castelfranco-veneto.tv.it
pec: comune.castelfrancoveneto.tv@pecveneto.it

D.P.O./R.P.D. Responsabile della protezione dei dati

GA SERVICE di Ambotta Gilberto, Via di prosecco 50, 34151 Trieste (TS) - e-mail: ambottag@gmail.com.

I dipendenti/collaboratori/consulenti del broker dovranno garantire assoluta riservatezza sui dati, fatti o circostanze di cui vengano a conoscenza in relazione all'espletamento del servizio.

Il broker è tenuto al rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (e s.m.i) ed è responsabile per

l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli anzidetti obblighi di riservatezza.

Art. 16 - DUVRI

Il Comune di Castelfranco Veneto, in merito alla presenza di rischi dati da interferenze (art. 26 del D.Lgs. n. 81/08), precisa che non è stato predisposto il DUVRI in quanto, viste le attività oggetto dell'affidamento, non si sono riscontrate interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi. Gli oneri relativi risultano pari a zero in quanto non sussistono rischi interferenti da valutare.

Art. 17 - Divieto di cessione del contratto e subappalto

Al rapporto contrattuale si applica l'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 (e s.m.i).

É altresì vietato cedere tutto o in parte i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione del servizio previsto dal contratto senza espressa autorizzazione del Comune di Castelfranco Veneto.

Il subappalto è ammesso nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 (e s.m.i).

Art. 18 - Garanzia definitiva

L'affidatario, preliminarmente alla stipulazione del contratto o alla consegna anticipata, in via d'urgenza, del servizio, deve produrre la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 (e s.m.i) per i tre (3) anni di servizio. La garanzia definitiva dovrà essere prodotta anche nell'eventualità di rinnovo per altri tre (3) anni e di proroga del servizio.

La garanzia potrà essere costituita mediante forma di fideiussione bancaria o assicurativa e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta del Comune. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo dopo la scadenza del contratto.

La garanzia definitiva resterà vincolata, scaduto il contratto, sino a che non sarà definita ogni eventuale eccezione e controversia. É fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno per il Comune. Il broker è obbligato a reintegrare la cauzione di cui il Comune avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto.

La fidejussione dovrà essere conforme allo schema di garanzia fidejussoria di cui al D.M. n. 31/2018.

Art. 19 - Domicilio dell'affidatario

Il broker affidatario, a tutti gli effetti di legge e del contratto, elegge domicilio presso la sede indicata nell'offerta.

Art. 20 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio al D.Lgs. n. 50/2016 (e s.m.i), al Codice Civile, al D. Lgs. n. 209/2005 (e s.m.i), ai Regolamenti ISVAP ora IVASS n. 5/2006 e 6/2014 e ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente in materia.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, le parti approvano specificamente gli

articoli di seguito indicati:

art. 2 - Oggetto del servizio
art. 4 - Durata dell'affidamento - Diritto di recesso
art. 5 - Corrispettivo del servizio
art. 6 - Valore presunto dell'affidamento
art. 7 - Modalità di svolgimento del servizio
art. 8 - Pagamenti dei premi assicurativi
art. 9 - Obblighi delle parti contraenti
art. 10 - Responsabilità professionale del broker e polizza assicurativa professionale
art. 11 - Risoluzione del contratto
art. 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari
art. 13 - Patto di legalità e codice di comportamento
art. 14 - Controversie
art. 17 - Divieto di cessione del contratto e subappalto
art. 18 - Garanzia definitiva